


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.



Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo

Vito Piergiovanni
piergio@unige.it

Ad un illustre paleografo e medievista come Leopoldo Puncuh (Dino per gli amici), mitico Presidente della Società Ligure di Storia Patria, del quale mi onoro di essere stato Vicepresidente per lunghi anni, non si può che parlare di documenti storici che ci riportino almeno in parte a Genova antica e, a tale fine, mi è parsa una buona scelta quella di portare l'esempio di un illustre giurista, operante tra il XVI e XVII secolo, giudice della Rota genovese, e considerato uno dei fondatori della scienza del diritto commerciale, Sigismondo Scaccia: componente del tribunale genovese nel 1612, di professione ha fatto l'avvocato, il giudice e lo studioso di diritto commerciale e della procedura¹. Sono questi i settori scientifici in cui ha ottenuto risultati importanti, e nella sua opera, come vedremo, emerge l'attenzione per gli aspetti formali della documentazione di qualunque tipologia e provenienza, ritenuti spesso fondamentali ai fini di ottenere favorevoli risultati processuali.

Si può, infatti, rilevare che nel corso dei secoli l'attenzione per i connotati formali del documento ha avuto momenti di maggiore o minore rilievo, ma ha mantenuto una importanza fondamentale nelle vicende giuridiche riguardanti istituzioni e persone fisiche individuali o di gruppo, ad esempio familiare.

La scienza del diritto ha evidenziato e commentato con grande attenzione i connotati formali e sostanziali di tali testi e, soprattutto attraverso la riflessione dell'età medievale e moderna, ha dato un apporto fondamentale alla certezza dei rapporti che i documenti testimoniavano². Non è stato esclusivo il contributo del notariato, in quanto la scienza giuridica ha riflettuto a lungo su queste tematiche documentarie a loro modo fondamentali all'interno dei rapporti spesso problematici tra i singoli o i gruppi organizzati. In questa concertazione

¹ La ricostruzione della vita ed il rilievo dell'opera scientifica di Scaccia si coglie nel volume DE LAURENTIIS 1993; PADOA SCHIOPPA 2007, p. 273.

² CORTESE 2000, p. 188 e sgg.

scientifico e pratico la riflessione sui dati costanti e rilevanti del settore è continuata anche con i giuristi dell'Età moderna soprattutto nei contesti politici ed economici che richiedevano nuove prospettive scientifiche e pratiche.

La circolazione dei giuristi nei tribunali degli stati italiani in Età moderna è stato un elemento determinante, e politicamente e socialmente assai significativo, non solo per la conoscenza e la ricezione di nuove regole giuridiche, ma soprattutto per l'affermazione di principi comuni di tradizione scolastica. Secondo Fortunati

« ci si trova in presenza di una moltitudine di giuristi che circolano liberamente per la penisola, abbandonando la propria terra d'origine, per accedere ad ambite posizioni di prestigio professionale, al di là e al di sopra tanto delle frontiere quanto della realtà politica degli Stati che li ospitano. Una repubblica di giuristi, quindi, che attraversa le realtà statuali esistenti, spesso gelose, e si incardina con le proprie caratteristiche etuali e professionali in contesti istituzionali esistenti »³.

Genova ed i suoi tribunali sono da collocare in questo quadro e la riprova proviene dai giudici che in questa città hanno operato in vari settori. Un esempio significativo è testimoniato proprio da Sigismondo Scaccia, giunto a Genova come componente della Rota civile e che dalla sua esperienza ha tratto numerosi spunti e considerazioni che vanno certo al di là dell'ambito locale. Scaccia, giurista romano chiamato a fare parte del tribunale genovese come giudice nel 1612, è autore di un *Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticalium*, pubblicato a Venezia nel 1596, ma ha riversato gran parte della sua esperienza pratica in un altro volume, *Tractatus de commerciis et cambio*, stampato a Roma nel 1619, che giustamente è considerato uno dei cardini della nascente scienza del diritto commerciale. Si ritiene fondata la congettura che il volume trovi primaria ispirazione nella realtà lucchese (in cui Scaccia ha operato come giudice) pervenendo poi alla definitiva maturazione nell'esperienza genovese⁴. Sempre a proposito di Scaccia, Bitossi ricorda che si valutavano a fondo le competenze dei singoli aspiranti giudici e specificamente

« di Sigismondo Scaccia venne adeguatamente segnalata ai Consigli la reputazione, per giustificare la proposta di reimbussolarlo nell'urna della Rota criminale dalla quale era stato estratto mentre si trovava in carica in quella civile »⁵.

³ FORTUNATI 1993, p. 527.

⁴ DE LAURENTIIS 1993, p. 24.

⁵ BITOSSO 1993, pp. 504-505.

Ho sostenuto, a proposito di questo giurista, che i condizionamenti ambientali, pur presenti e non meno incombenti e pericolosi di quelli affrontati dall'altro grande padre della scienza del diritto commerciale, Benvenuto Stracca, ben radicato nella natia Ancona, sembrano imbrigliare di meno lo Scaccia che, oltre all'esercizio della professione forense a Roma, ha già svolto funzioni di Uditore di Rota a Genova nel 1612 e a Firenze nel 1620: ho ritenuto che

«Facendo tesoro delle sue esperienze professionali in città commercialmente e tecnicamente molto avanzate, lo Scaccia, che pure opera anch'egli in ambiente pontificio, riesce a trasformare la sua profonda conoscenza della cultura moralteologica in uno strumento per proseguire il processo di laicizzazione del diritto commerciale. I temi generali sono sviluppati nella prima parte dell'opera, mentre, nella seconda parte, egli mette a frutto la sua esperienza pratica, come avvocato e giudice, per approfondire i problemi legati al contratto di cambio. Facendo mostra di ricercare l'esistenza dei corretti presupposti per ogni tema esaminato, lo Scaccia stempera la soluzione dei problemi in una casistica minuta ed esasperata, che finisce per ridimensionare progressivamente la teologia e la sua funzione, separando il giudizio morale da quello giuridico. Attraverso un ricco confronto di argomenti di teologi e giuristi, Scaccia vuole dimostrare che le decisioni relative all'usura ed al commercio illecito sono soprattutto fondate sui pareri dei giuristi che prevalgono su quelle dei teologi. Non tutti i fenomeni di commercio sono pericolosi e Scaccia ricorda che occorre operare una seria distinzione tra gli atti mercantili che mettono a rischio la salvezza dell'anima dei contraenti e quelli che non lo fanno e, in ogni caso, è necessario verificare la presenza di corretti requisiti legali e morali. Una numerosa e mirata casistica, peraltro, serve a ridare il giusto peso alle funzioni morali differenziandole dalle basi giuridiche: un esempio significativo lo Scaccia lo ritrova nei rischi dei viaggi di mare »⁶.

Il supporto spirituale che proviene dalla fede religiosa si palesa elemento fondamentale per il viaggiatore al quale Scaccia ricorda che « qui necit orare ascedat mare »⁷.

Lo stesso Autore difende il commercio e la sua liceità con una frase molto significativa:

« Confirmatur quarto, quia negotiationem et mercaturam in omnibus civitatibus bene institutis, videmus palam et publice exerceri, tamquam licitam et honestam imo, Venetiis, Genuae, Florentiae, et Lucae illam etiam nobiles exercent ... »⁸.

⁶ PIERGIOVANNI 2012, pp. 963-964.

⁷ SIGISMUNDI SCACCIAE 1648, p. 278.

⁸ SIGISMUNDI SCACCIAE 1669, § I, *Quaestio I*, n. 76, p. 1.

Alcune specificità dell'organizzazione giuridica genovese emergono, secondo Scaccia, quando si esamini il contesto della capacità contrattuale che, in caso di 'cambio', pone vincoli sia ai minori che alle donne oltre che agli incapaci. Una specifica eccezione attiene ai minori ed alle donne genovesi:

« quorum contractus est ipso iure nullus, quasi sint incapaces contractuum, eo quia sit indecens, ut eiusmodi personae possint contrahere, et sic prohibitio contractus respicit non imbecillitatem, sed indecentiam, et alia inconuenientia ... ».

Su tale posizione Scaccia esprime la propria contrarietà con una importante specificazione:

« Contrariam opinionem censeo veram, nam istae personae non sunt incapaces contractuum, imo sunt capaces, sicut aliae, dummodo adhibeant solemnitates, ergo prohibitio non est fundata in eorum incapacitate, sed in eorum imbecillitate »⁹.

Un aspetto della organizzazione genovese che colpisce particolarmente Scaccia è costituito dal Banco di San Giorgio le cui scritture sono equiparate, quanto ad affidabilità, a

« scripturae privatae, sed convenit scripturae, et libro argentarii, nummulariique publica auctoritate deputati, qui liber plene probat, cum argentarii libro praestetur maxima fides contra scribentem, quam pro scribente ... haecque fides inuolabiliter praestatus libris seu cartulariis Banchi S. Georgii in civitate Genuae, tum quia illud banchum est publica auctoritate erectum, tum quia illius scripturae praesunt notarii publici, tum quia ista fides inconcussa de consuetudine ab immemorabili tempore fuit semper praestita, et praestatur, tunc demum, quia sic mandant statuta Genuensia »¹⁰.

La sua cultura e la conoscenza dell'ambiente locale gli fa peraltro affermare che esistono degli importanti presupposti storici che chiariscono come il *privilegium Genuensibus a Calixto III et Sixto IV concessum* per il Banco di San Giorgio sia doppiamente rilevante perché operativo anche *in foro conscientiae*¹¹.

È ancora un esempio di cultura nutrita di testi teologici e non solo giuridici che lo induce ad affermare che soprattutto in un contesto come quello genovese sono in pericolo le anime dei mercanti e negozianti ovunque *publice et palam* si eserciti il commercio:

⁹ SIGISMUNDI SCACCIAE 1669, p. 28.

¹⁰ *Ibidem*, p. 106.

¹¹ *Ibidem*, p. 141.

« publice exercetur ars campsoria et negotiatio cambiorum et non solum Genuae ubi omnes fere cives: sive nobiles sive plebei, sive divites, sive pauperes sive magistratum gerentes, sive privatam vitam agentes, sive in dignitate constituti, ut Doctores, sive alius quisque adeo negotiis cambiorum, et mercium incumbunt, ut res etiam ad mulieres pervenerit, et nemo ex his momento temporis suas pecunias otiosas tenet, Rot. Genuen. dec. 139. Paulus n. 9 in fine ... »¹².

Si tratta, peraltro, di un fenomeno che è ormai molto diffuso e l'Autore aggiunge che

« sed etiam in aliis civitatibus, et quamplurimi divites, infimates, mediocres, summates, et etiam ecclesiastici utuntur hac arte campsoria, ut scribit Navar. in man. Confess. c. 71 sub n. 296 vers. Pro affirmativa ».

Questo tema è ancora una occasione per l'Autore di rifarsi ad una delle più antiche – rinomate o detestate che fossero – espressioni popolari genovesi. Se il denaro, infatti, non può lecitamente produrre altro denaro, stando alla tradizione aristotelica ed evangelica, la sua utilizzazione per fini addirittura virtuosi, è ormai generalmente permessa

« ex qua licite fructum percepimus, et ita salvatur, seu excusatur Genuensium vulgare illud contra Aristotelicam doctrinam dictum, denà fa denà »¹³.

Si coglie anche l'interesse dell'Autore a prospettare soluzioni emerse dalla sua conoscenza dell'attività degli avvocati del foro genovese, come, ad esempio, la necessaria condanna dei debitori a farsi carico anche degli interessi pecuniari emersi nella controversia

« hancque communem theoreticam servant passim Advocati in Civitate Genuae »¹⁴.

È importante notare come Scaccia abbia assimilato dalle sue esperienze professionali anche i presupposti per costruire i connotati giuridicamente rilevanti della documentazione che viene poi riportata di fronte ai giudici: da Piacenza e Genova coglie i dati necessari alla validità delle scritture giuridiche.

Con la data del 21 ottobre del 1614 a Piacenza viene assegnata la discussione su alcuni necessari contenuti formali del documento:

¹² *Ibidem*, p. 135.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*, p. 186.

« quaero primum ad quid apponatur, et initio signum sanctae Crucis, et an eius appositio sit necessaria ».

Stracca ritiene che sia ormai una consuetudine consolidata quella che richiede tale menzione ma ricorda come importanti giuristi, tra cui Guglielmo Durante, si adeguino a tale prassi ritenendo la menzione non giuridicamente necessaria. A suo parere, invece, una tale attestazione non è richiesta come giuridicamente necessaria ma, nonostante questo,

« quicquid sit de iure, prevalet consuetudo in tantum ut omissio invocationis vitiaret instrumentum »¹⁵.

Passando a trattare dei contenuti formali del documento Scaccia richiama anche le località da cui ha attinto la sua scelta: mentre per l'apposizione del *crucis signum* il suo riferimento temporale e topico è «Piacenza - 1614. 21 Ottobre» con la specifica soluzione che la consuetudine da rispettare è quella che prevede comunque la presenza del *signum*¹⁶, diversa è la strada relativa alla menzione della località in cui l'atto viene stipulato. Il riferimento in questo caso è «In Genova» e, sulla base dell'autorità di un grande giurista come Cino da Pistoia si ritiene che sia necessario scendere nei particolari

« Quaero primum an locus sit exprimendum de necessitate ... dico locum exprimendum esse in instrumento ... imo dico formula. Respondeo esse non solum locum, sed etiam locum loci, hoc modo. Actum Viterbii in domo Ioannis quondam Gerardi Sanichanioni sartoris in camera superiori eiusdem domus in Parochia S. Silvestri sub porticu talis domus ..., quia per hanc loci specialem expressionem obviatur, ne committatur falsitas ... et praesertim requiritur haec expressio in rebus arduis et periculosis, ubi agitur de magno praesudicio ut sunt ultimae voluntates, verumtamen pauci servant istam exactam specificationem ... »¹⁷.

La soluzione migliore, nei casi controversi, è quella di affidarsi all'autorità di un giudice ma Scaccia viene spinto ad allargare il suo discorso alla località da cui ha preso spunto, cioè Genova, e chiarisce perché già nel *Summarium* sia indicata come *civitas insignis*:

« ... Quaero secundo, quae et ubi sit civitas Genuae, et quare ea magis, quam alia, sit a nobis posita in hac litterarum cambii formula. Respondeo, Genuam esse caput Liguriae,

¹⁵ *Ibidem*, p. 286.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 288-289.

et esse Civitatem insignem in Italia, et licet eius mare, et territorium sint sterilia, tamen aliunde rerum omnium, quae victui necessariae sunt, magnam habet copiam, quia est pecuniosa, et pecuniae omnia obediunt ... et multas, praesertim tempore hyemali, habet in proprio territorio delicias, quae etiam primariis deficiunt civitatibus, est insuper locus sanus ac mare, et montibus tutissimus, a Iano Italię Rege constructus, si credimus inscriptioni, quae his verbis sculpta legitur intus Ecclesiam S. Laurentii, cathedralem dictae civitatis, (Ianus, Princeps Troianus, astrologia peritus, navigando, ad habitandum locum quaerens sanum, dominabilem, et securum, Ianuam, iam fundatam a Iano, Rege Italiae, pronepote Noe, venit, et eam cernens, mare, nomine et posse »¹⁸.

Al di là, peraltro, della tradizione storica interessa porre in rilievo come, al momento in cui Scaccia scrive, Genova sia una città in cui circola molto denaro al punto che

« illic, magis quam alibi in tota Italia, cambiorum negotia exercetur ».

La conclusione di quanto finora detto attiene, quindi, al rilievo che la dottrina giuridica ha avuto nell'elaborazione degli aspetti fondamentali di qualsiasi apparato documentario anche nei suoi aspetti più minuti, ma è interessante notare come i giuristi sorpassino con la loro presenza e competenza frontiere e differenze tra i vari contesti politici e sociali in Italia, come nel resto dell'Europa. La dottrina giuridica è certo europea ma riesce a cogliere e regolamentare le novità politiche ed economiche sempre diverse ma politicamente fondamentali. Genova e Scaccia sono in questo senso un esempio molto probante ed è in tale ottica da valutare l'importanza e lo sviluppo della nascente scienza del diritto commerciale, di cui Scaccia appare come protagonista certo non secondario.

¹⁸ *Ibidem*, p. 289.

BIBLIOGRAFIA

- BITOSI 1993 = C. BITOSI, *Il reclutamento dei giudici delle Rote genovesi nel Seicento*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI - A. BETTONI, Milano 1993, pp. 493-514.
- CORTESE 2000 = E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.
- DE LAURENTIIS 1993 = R. DE LAURENTIIS, *Sigismondo Scaccia (1564? - 1634) fra pratica e teoria giuridica agli inizi dell'età moderna*, Roma 1993 (Biblioteca della rivista di Storia del diritto italiano, 32).
- FORTUNATI 1993 = M. FORTUNATI, *I giudici della Rota genovese nel XVI secolo: schedatura e problemi di fonti*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI - A. BETTONI, Milano 1993, pp. 515-527.
- PADOA SCHIOPPA 2007 = A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.
- PIERGIOVANNI 2012 = V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto IV*, Torino 1989⁴, pp. 333-345, anche in ID., *Norme, Scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LII/II, 2012), pp. 945-970.
- SIGISMUNDI SCACCIAE 1648 = SIGISMUNDI SCACCIAE, *Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium et haeticarum*, II, Venetiis MDCXLVIII.
- SIGISMUNDI SCACCIAE 1669 = SIGISMUNDI SCACCIAE, *Tractatus de commerciis et cambio*, Venetiis MDCLXIX.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Nel volume sulla scienza del diritto commerciale, Sigismondo Scaccia, avvocato e giudice di Rota anche a Genova, evidenzia il valore giuridico della documentazione prodotta dai mercanti.

Parole significative: scienza del diritto commerciale, documento scritto, validità probatoria, Genova, secolo XVII.

In the book about 'commercial law' of an important jurist of the XVIIth century, Sigismondo Scaccia, we find the contents and the juridical importance, in particular in Genoa, of the documents written by merchants.

Keywords: Commercial Law Science, Legal Written Documents, Validity of Proof, Genoa, 17th Century.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , Le <i>societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

- Marco Pozza*, Viviano, *scriptor, notarius et iudex*: un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223) pag. 1093
- Maria Stella Rollandi*, Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Groppoli in Lunigiana (1727-1760) » 1111
- Antonella Rovere*, Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione » 1137
- Valentina Ruzzin*, *Inventarium conficere* tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII) » 1157
- Eleonora Salomone Gaggero*, *Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.* La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà » 1183
- Anna Maria Salone Gobat*, La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle » 1207
- Rodolfo Savelli*, Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del *Corpus iuris civilis* (1580-1587) » 1227
- Lorenzo Sinisi*, Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni » 1251
- Francesco Surdich*, Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin » 1277
- Caterina Tristano*, I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli » 1291
- Gian Maria Varanini*, Una riunione della *curia vassallorum* del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lessico 'comunale' » 1341
- Marco Vendittelli*, I *Capitula* del castello di Carpineto nel Lazio del 1310 » 1357
- Stefano Zamponi*, Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche » 1367
- Andrea Zanini*, Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento » 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)